

ATTO COSTITUTIVO
DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CAMPEGGIO DI CARTIGLIANO "GINO GRANDESSO"

L' anno 2007 il mese di maggio il giorno 2 in comune di Cartigliano (Vicenza), presso la Casa della Comunità situata in via Jacopo Ferrazzi n. 27, i signori:

1. Bosa Francesco, ...;
2. Grandesso Francesco, ...;
3. Furlan Imerio, ...;
4. Liviero Giovanni, ...;
5. Menon Franco, ...;
6. Racchella Germano, ...;
7. Signori Luigi, ...;
8. Tartaglia Livio, ...;
9. Tellatin Luca, ...;
10. Zonta Silvio, ...;

si sono riuniti in Assemblea, e mediante quest'atto convengono e stipulano quanto segue.

E' costituita tra i presenti l'associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata " CAMPEGGIO DI CARTIGLIANO "GINO GRANDESSO" " che si propone di organizzare e gestire, per i propri soci e relativi famigliari, un campeggio estivo in località montana.

L'associazione è retta da un Consiglio direttivo formato da 5 a 9 componenti rieleggibili che durano in carica due anni. L'azione dei soci e del Consiglio direttivo viene svolta gratuitamente nel rispetto delle leggi vigenti.

I soci fondatori di cui sopra nominano, seduta stante, i componenti del Consiglio direttivo per il biennio 2007-2008, nelle persone dei signori: Bosa Francesco, Grandesso Francesco, Liviero Giovanni, Menon Franco, Racchella Germano, Tartaglia Livio, Tellatin Luca, Zonta Silvio, che accettano l'incarico.

Il Consiglio direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del sig. Grandesso Francesco, il Vice-Presidente, nella persona del sig. Bosa Francesco ed il Segretario, nella persona del sig. Liviero Giovanni e assolverà gli obblighi come da statuto.

È parte integrante del presente atto lo Statuto, definito su 16 articoli di seguito specificati.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2007.

L'Assemblea, con riferimento all'art. 11, 6^ comma, del D. Lgs. 472/1997, delibera che l'associazione si assuma nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni che dovessero venire commesse da rappresentanti dell'associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

Letto firmato e sottoscritto.